



AMBASCIATA D'ITALIA A DAKAR

NORME DI PARTECIPAZIONE (DISCIPLINARE)

ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AUSILIARIE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA E LEGALIZZAZIONI

Ai fini di questo documento, sono adottate le seguenti definizioni:

Per "VISTO" si intende il visto d'ingresso individuale in Italia di tipo C e D.

Per "LEGALIZZAZIONE" si intende la certificazione dell'autenticità delle firme apposte su atti rilasciati dalle autorità del Senegal e degli altri Paesi della Circonscrizione Consolare di questa Ambasciata (Capo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali) e sulle relative traduzioni affinché tali atti abbiano valore legale nell'ordinamento italiano.

Per "UFFICIO" si intende l'Ambasciata d'Italia a Dakar.

Per "AGGIUDICATARIO" si intende l'operatore economico, individuato mediante apposita procedura selettiva, parte di un contratto di prestazione dei servizi in regime di esternalizzazione.

Per "MINISTERO" si intende il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale della Repubblica Italiana.

Per "UTENTE" si intende il richiedente attuale o potenziale di visto o legalizzazione.

1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1.1. Le presenti norme disciplinano la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dell'esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio dei visti d'ingresso in Italia e legalizzazioni da affidare tramite procedura ordinaria aperta, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità e prezzo) sulla base dei criteri elencati.

2. SOGGETTI CONCORRENTI

2.1. È ammessa la partecipazione di operatori economici di diritto italiano o di diritto straniero, regolarmente costituiti in base alla legge dello Stato di appartenenza. Il soggetto Aggiudicatario si impegna all'iscrizione nel registro delle imprese della Repubblica del Senegal o alla costituzione di una società di diritto locale entro 120 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. La registrazione è condizione pregiudiziale per la stipula del contratto.

2.2. Conformemente all'art. 5 (2) della direttiva 2014/23/UE, per operatore economico si intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

2.3. I candidati in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale indicando, nell'offerta, le parti del servizio o della fornitura assunte dai singoli soggetti associati, i quali diventano responsabili in solido nei confronti dell'Ufficio.

2.4. Non possono partecipare alla gara operatori economici che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

2.5. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di selezione. I consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

2.6. Al fine della qualificazione, i consorzi possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

2.7. È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della concessione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

2.8. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura di selezione in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipino in associazione o consorzio.

2.9. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta pena l'annullamento dell'aggiudicazione nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario.

2.10. È vietata l'associazione in partecipazione.

2.11. Possono partecipare ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi le associazioni senza scopo di lucro purché iscritte al registro delle ONLUS o, se straniere, in regola con la normativa dello stato di appartenenza.

2.12. Considerate le modifiche al quadro normativo di riferimento e, in particolare, l'art. 105 del D.lgs.50/2016 così come modificato dall'art. 49, commi 1, lett. a e 2 lett. a del D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge n. 108/2021, è consentito il subappalto dei servizi oggetto del contratto di aggiudicazione, ad eccezione delle seguenti prestazioni: a) versamento alle Sedi delle percezioni consolari; b) trasmissione alle Sedi dei fascicoli contenenti le domande di visto. I responsabili del coordinamento dei centri servizi (visa application centre – VAC) e dei rapporti con le Sedi dovranno inoltre essere personale direttamente impiegato dall'Aggiudicatario.

3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

3.1. I concorrenti devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei requisiti generali di ammissione ovvero non possedere i motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previsti dall'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Le fattispecie individuate dall'art. 80 D.lgs. n.50/2016 si riferiscono anche alle situazioni e ai reati equivalenti individuati negli ordinamenti locali. L'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 deve essere dichiarata nel DGUE dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80.

3.2. A pena di esclusione, i concorrenti non devono trovarsi in situazioni di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. La medesima disposizione si applica anche nei confronti di imprese straniere che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, si trovino in analoghe situazioni

3.3. I concorrenti devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti, anche con riferimento alle situazioni e ai reati equivalenti individuati dagli ordinamenti locali:

(a) *Requisiti contrattuali concernenti l'attività del concorrente*

- Il concorrente deve essere in regola con l'esercizio della propria attività, ovvero deve essere regolarmente costituito e avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria natura giuridica e per l'esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, elenchi o albi professionali, secondo quanto previsto dalla normativa dello Stato di appartenenza;
- Il concorrente non deve essere in stato di sospensione o cessazione dell'attività;
- Il concorrente non deve essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; per gli operatori economici stranieri si devono intendere gli istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza;

(b) *Requisiti di regolarità fiscale*

- Il concorrente non deve avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza. L'accertamento consiste nell'applicazione di sanzioni (amministrative o penali) riconducibili all'attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

(c) *Requisiti relativi all'osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro*

- Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali dello Stato italiano e dello Stato di appartenenza.
- Il concorrente deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e deve avere ottemperato alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68; il requisito è richiesto per i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).
- Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e/o di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza.
- Il concorrente non deve avere in corso un provvedimento di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 448.

(d) *Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione*

- Il concorrente non deve essere nello stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Per i concorrenti che abbiano sede in Italia, costituisce motivo di esclusione dalla procedura di concessione la condanna, con sentenza divenuta irrevocabile, anche riferita ad un sub-appaltatore, in relazione ai reati di cui all'art 80, commi 1) e 2) del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) e, più in generale, relativa ad ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, non devono essere sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(e) Requisiti di moralità professionale

- Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta.
- I concorrenti che utilizzano l'autocertificazione dovranno comunicare all'amministrazione aggiudicatrice tutti i tipi di condanna e di patteggiamento a loro carico.

(f) Intestazioni fiduciarie

- È vietata l'intestazione fiduciaria.
- I concorrenti dovranno inoltre comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
- Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al precedente capoverso, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esternalizzazione.
- Eventuali variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto dovranno essere comunicate all'amministrazione aggiudicatrice. L'Amministrazione potrà effettuare anche autonome verifiche al riguardo.

(g) False dichiarazioni

- Sono esclusi i concorrenti che, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.
- Il motivo di esclusione di cui al punto precedente opera immediatamente nel caso in cui le false dichiarazioni siano state rese nell'ambito di gare del Ministero.

4. QUALIFICAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione.

4.1. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- A garanzia dell'interesse dell'Ufficio ad aggiudicare la concessione ad un operatore economico che dimostri una stabilità finanziaria sufficiente ad eseguire l'attività oggetto del contratto, il concorrente può partecipare se in possesso cumulativamente di un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore a quattro volte il valore annuale della

concessione indicato nel bando e di un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore a cinque volte il valore annuale della concessione indicato nel bando. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- Per i soggetti che partecipano in forma associata, il soggetto che riveste le funzioni di mandatario o che è indicato come tale deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
- In sede di presentazione dell'offerta ciascun concorrente o ciascun soggetto facente parte di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio dovrà:
 - a) produrre due dichiarazioni bancarie (di due istituti bancari differenti) con cui gli istituti di credito attestano di intrattenere rapporti di affidamento bancario con il concorrente, garantendo la solidità finanziaria dello stesso;
 - b) dichiarare nel DGUE il possesso dei requisiti di fatturato indicati;
- Intervenuta l'aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario dovrà:
 - a) presentare i bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del Paese di stabilimento dell'operatore economico, ovvero;
 - b) produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione o, in alternativa, una dichiarazione giurata dinanzi alle competenti autorità locali concernente il fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari, qualora la pubblicazione del bilancio non sia obbligatoria in base alla legislazione del Paese di stabilimento dell'operatore economico.
- Tutti gli importi indicati nella documentazione prodotta dai concorrenti devono essere indicati in euro; qualora siano espressi in altra valuta, devono essere convertiti dai concorrenti al cambio ufficiale risultante alla data della pubblicazione del bando di gara.

4.2. *Requisiti di idoneità professionale*

- In fase di ammissione alla gara, mediante dichiarazione nel DGUE, il concorrente fornisce la prova dell'iscrizione in registri professionali o commerciali nazionali del Paese di residenza da cui derivi l'abilitazione ad operare. Il requisito si applica a tutte le imprese che partecipano alla gara in forma associata.
- In sede di aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario è tenuto, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, a presentare il corrispondente certificato rilasciato secondo le norme dello Stato nel quale è stabilito.

4.3 *Avvalimento.*

- I concorrenti possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento nei limiti di legge.
- Non si può ricorrere ad avvalimento per i requisiti generali contemplati dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, né per i requisiti di idoneità professionale.
- Al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente dichiara nel DGUE l'intenzione di far ricorso all'avvalimento, i nominativi dei soggetti di cui intende avvalersi, i requisiti e le risorse oggetto di avvalimento. Inoltre, allega per ciascuna impresa ausiliaria un separato DGUE da essa compilato.
- Il concorrente aggiudicatario della concessione dovrà produrre i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Ufficio a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Non è ammissibile una dichiarazione di impegno in cui non siano specificamente indicati i requisiti tecnici e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

c) contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente (a pena di nullità): a) requisiti forniti e risorse messe a disposizione in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

- Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ufficio in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- Lo stesso operatore economico può avvalersi di più imprese ausiliarie, ma l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- Il contratto di concessione è in ogni caso eseguito dal concorrente che partecipa alla gara, mentre l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

4.4. *Operatori economici stranieri.*

- Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
- La documentazione di qualificazione dovrà avere una data non precedente ai sei mesi; se redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione in italiano. I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia.
- Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale.

5. DOMANDA DI AMMISSIONE

5.1. I concorrenti devono presentare la domanda di ammissione alla gara, secondo lo schema di cui all'allegato 5.

5.2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- a) dichiarazioni concernenti i dati relativi all'operatore;
- b) dichiarazioni sostitutive;
- c) dichiarazioni precontrattuali;
- d) dichiarazioni per consorzi non ancora costituiti.

5.3. Le domande devono essere redatte in lingua italiana.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5.4. Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione:

- (a) due referenze bancarie e la garanzia provvisoria di 28.680,87 euro, pari al 2% del valore complessivo stimato della concessione, così come stimato nel bando. La garanzia provvisoria dovrà essere prestata nei modi e nelle forme previste dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016;
- (b) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) comprovante il possesso dei requisiti di ammissione e l'assenza di cause di esclusione dalla gara o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite all'operatore economico e ai soggetti dotati dei poteri di rappresentanza, amministrazione e di direzione tecnica. Tale dichiarazione, da redigersi secondo il modello contenuto nell'allegato 7, sostituiscono ciascuna le relative certificazioni ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, fermi restando gli obblighi di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione.

6. L'OFFERTA

6.1. L'amministrazione aggiudicatrice procederà a valutare l'offerta. L'offerta si compone di offerta tecnica e offerta economica.

6.2. L'offerta tecnica deve comprendere una relazione sul modello organizzativo proposto che tenga necessariamente in considerazione i requisiti minimi previsti dall'Allegato X del Regolamento (CE) 810/2009 (codice dei visti), così come modificato dal Reg. (UE) 2019/1155.

La relazione dovrà contenere una descrizione dettagliata delle qualità tecnico-organizzative del concorrente e del servizio, in base alla quale l'Ufficio potrà desumere le informazioni di cui al successivo punto 8.5.

6.3. L'offerta economica ha ad oggetto il diritto riscosso dall'aggiudicatario per la prestazione del servizio.

6.5. L'offerta deve essere:

- a) redatta in lingua italiana;
- b) incondizionata;
- c) sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore economico indicato nel DGUE;
- d) di validità non inferiore a 180 giorni;

6.6. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.

6.7. Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante. L'offerta deve essere sottoscritta con firma autenticata; a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

7.1. L'offerta deve essere contenuta in un unico plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o striscia di carta incollata, o nastro adesivo personalizzato, o sigillatura equivalente. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione

sociale, indirizzo fisico e e-mail per le comunicazioni), il numero del CIG e l'oggetto del bando di gara. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, il plico deve riportare le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

7.2. All'interno del plico devono essere inserite tre buste chiuse, anch'esse sigillate e non trasparenti. Le buste devono essere identificate dalle seguenti lettere:

A. Documentazione amministrativa

La busta A deve contenere:

- la domanda di ammissione;
- il DGUE firmato dal rappresentante della società concorrente ovvero dai rappresentanti di ciascuna impresa in caso di associazione di imprese, avvalimento;
- la fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
- le due referenze bancarie di cui al 4.1;
- la garanzia provvisoria per l'importo di 28.680,87, pari al 2% del valore complessivo stimato della concessione, così come indicato nel bando;
- l'impegno, ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 a costituire la garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione del contratto.

B. Offerta tecnica

La documentazione contenuta nella busta dell'offerta tecnica non deve superare le 100 pagine (carattere: Calibri; dimensione carattere: 12), pena la decurtazione di 5 punti dal punteggio totale del concorrente. Ciascuna pagina deve essere numerata in ordine progressivo.

C. Offerta economica

La documentazione contenuta nella busta dell'offerta economica deve indicare l'importo, al netto dell'IVA (o equivalente imposta locale), che l'aggiudicatario intende riscuotere per la prestazione del servizio.

7.3. Le buste devono essere sigillate sui lembi di chiusura e devono recare l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente: "A - Documentazione amministrativa"; "B - Offerta tecnica"; "C - Offerta economica".

La non integrità delle buste "A", "B" e "C" nei termini indicati al punto 7.1, tale da compromettere la segretezza, è causa di esclusione dalla gara.

7.4. La domanda di ammissione, il Documento di Gara Unico Europeo (uno per ciascuna impresa nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici, consorzi o simili), l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente indicato nel DGUE.

7.5. Il plico deve essere trasmesso all'Ufficio all'indirizzo, con le modalità ed entro il termine indicati nel bando di gara. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, a pena di irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non sono ammesse integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

7.6. Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo i termini sopra descritti.

7.7. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L'Amministrazione non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

8.1. Il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

8.2. La commissione aggiudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti.

8.3. Offerta economica

Il prezzo offerto dal concorrente nell'offerta economica deve essere espresso in Euro e deve intendersi inclusivo di eventuali imposte locali (IVA esclusa) e qualsiasi altro onere, inclusi quelli derivanti dall'eventuale utilizzo di applicazioni per smartphone e simili, anche non oggetto di offerta tecnica, volte a facilitare la fruizione del servizio.

Le offerte devono essere presentate sotto forma di cifre intere, prive di decimali. In presenza di decimali, al momento dell'attribuzione del punteggio, la cifra proposta dal concorrente verrà automaticamente arrotondata dalla Sede all'unità immediatamente superiore. Eventuali offerte al di sotto di 3 Euro non verranno prese in considerazione.

Il prezzo praticato al pubblico, comprensivo di tutte le imposte locali e oneri, non potrà comunque superare il valore di 40 Euro, come previsto dal regolamento CE 810/2009 (codice comunitario dei visti). Il prezzo finale praticabile all'utenza, comprensivo di imposte e oneri locali, dovrà intendersi fissato al valore complessivo indicato al momento della sottoscrizione del contratto e in nessun caso potrà superare il valore massimo legale di 40 euro. Eventuali sopravvenuti aumenti degli oneri locali (IVA o altra eventuale imposta) dovranno essere assorbiti dal concessionario attraverso una proporzionale riduzione dell'importo netto e non riversati sul prezzo finale praticato all'utenza.

Al fattore economico si riconosce un massimo di 6 punti su 100, da calcolare secondo la seguente tabella:

Offerta economica (euro)	Punti attribuiti
32,8	0
32	0,2
31	0,4
30	0,6
29	0,8
28	1
27	1,2
26	1,4
25	1,6
24	1,8

23	2
22	2,2
21	2,4
20	2,6
19	2,8
18	3
17	3,2
16	3,4
15	3,6
14	3,8
13	4

12	4,2
11	4,4
10	4,6
9	4,8
8	5

7	5,2
6	5,4
5	5,6
4	5,8
3	6

8.4. Il diritto riscosso dall'aggiudicatario per la prestazione del servizio sarà espresso, per tutta la durata del contratto di concessione, nella valuta locale convertendo l'offerta economica formulata in euro al tasso di cambio ufficiale del giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Per tasso di cambio ufficiale si intende quello indicato sul sito web della Banca d'Italia. Si procederà ad arrotondamento all'unità immediatamente inferiore o al decimale più prossimo nel caso in cui la cifra in valuta locale risultante dalla conversione possa pregiudicare la buona gestione del servizio.

È consentito, di norma ogni dodici mesi dalla firma del contratto, richiedere un adeguamento del diritto riscosso per la prestazione del servizio così come espresso in valuta locale.

8.5. *Offerta tecnica.*

Il punteggio massimo attribuito all'offerta tecnica è 94, ripartito secondo lo schema seguente:

a) Infrastrutture - fino a 35 punti, così ripartiti:

- Valutazione complessiva da parte dell'Ufficio delle infrastrutture proposte – fino a **4 punti**;
- Centri servizi (VAC)
 - Valutazione generale degli aspetti concernenti i VAC, in termini ad esempio di dimensioni, posizione urbana, numero di sportelli, disposizione interna degli spazi, gradevolezza del design, riservatezza dell'utente, ecc. - fino a **3 punti**
 - Facile accessibilità di tutti i VAC proposti tramite mezzi di trasporto pubblico e disponibilità di parcheggi (ad esempio, vicinanza a stazioni o fermate degli autobus, dei treni e della metropolitana) - fino a **1,5 punti**
 - Vicinanza del VAC principale all'Ufficio consolare italiano situato nella stessa città - fino a **1 punto**
 - VAC dedicati esclusivamente all'Italia (i cui spazi, cioè, siano fisicamente separati da quelli utilizzati per servizi relativi ad altri Paesi) – **1,5 punti**
 - Disponibilità all'allestimento di VAC temporanei (pop-up) su richiesta dell'Ufficio e a seguito di autorizzazione dei competenti uffici del Ministero - fino a **1 punto**
- Numero di centri servizi (VAC) da installare nel Paese
 - Mantenimento dello stesso numero di VAC rispetto a quelli esistenti stabiliti dal precedente/attuale concessionario - **2 punti**
 - Creazione di VAC aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti stabiliti dal precedente/attuale concessionario, su richiesta dell'Ufficio, qualora in seguito all'aggiudicazione vengano raggiunti

volumi di domande di visto di ingresso superiori a quelli del biennio precedente (2020-2021) - **3 punti**

- Call center (esistenza e gratuità sono requisiti obbligatori per l'offerta tecnica) - fino a **4 punti**
- Applicazione dedicata per smartphone:
 - Gestione gratuita degli appuntamenti da parte dell'utente tramite applicazione - **1 punto**
 - Tracciatura gratuita dello stato della domanda presentata tramite applicazione - **1 punto**
 - Funzioni offerte dall'applicazione, design, facilità d'uso, lingue in cui è configurata (sempre obbligatorie almeno una lingua veicolare locale e l'inglese), parametri di sicurezza - fino a **2 punti**
- Sito internet (esistenza e gratuità sono requisiti obbligatori per l'offerta tecnica):
 - Configurazione del sito, facilità di utilizzo (anche per portatori di disabilità), completezza delle informazioni e frequenza del loro aggiornamento, lingue utilizzate (sempre obbligatorie almeno una lingua veicolare locale e l'inglese) - fino a **3,5 punti**
 - Assistenza personalizzata on-line in tempo reale via chat – **1 punto**
- Attrezzature informatiche – fino a **3 punti**
 - Numero, qualità, adeguatezza e aggiornamento delle apparecchiature messe a disposizione: computer, scanner per impronte digitali, stampanti, server, ecc.
- Sicurezza fisica e protezione dell'utenza – fino a **2,5 punti**
 - Misure di sicurezza quali - a titolo esemplificativo - telecamere di sorveglianza esterne e interne, metal detector fissi e mobili, utilizzo di personale di sicurezza adeguatamente formato, modalità di separazione fisica dell'ingresso del VAC dall'area di accoglienza (ad esempio, bussole d'ingresso protette o sistema di doppie porte), vigilanza interna ed esterna, uscite di sicurezza.

b) Organizzazione del servizio ausiliario alla legalizzazione di documenti (servizio obbligatorio per l'offerta tecnica) – fino a 14 punti, così ripartiti:

- Ragionevolezza del prezzo del servizio proposto, anche tenendo conto della “Service fee” applicata dal precedente/attuale concessionario – fino a **5 punti**;
- Valutazione complessiva delle soluzioni proposte per lo svolgimento delle attività connesse al servizio ausiliario alla legalizzazione di documenti così come indicate nell'articolo 1 del “Capitolato tecnico” – fino a **6 punti**;
- Valutazione dei tempi di trattazione previsti e del numero di addetti adibiti esclusivamente al servizio ausiliario alla legalizzazione di documenti – fino a **3 punti**.

c) Organizzazione generale del servizio di esternalizzazione - fino a 18 punti, così ripartiti:

- Valutazione complessiva dell'organizzazione del servizio – fino a **4 punti**;

- Orario di apertura dei VAC per presentazione delle domande e ritiro dei passaporti (N.B. L'orario minimo di 7 ore consecutive e senza interruzioni ogni giorno per almeno 5 giorni consecutivi alla settimana è un requisito obbligatorio per l'offerta tecnica):
 - Apertura per aggiuntive 3 ore ogni giorno della settimana: **1,5 punti**
 - Apertura per almeno 2 ore ogni giorno dopo le ore 17: **1 punto**
 - Apertura in giorni prefestivi (ad esempio, sabato) per almeno 4 ore: **0,5 punti**
- Sicurezza e protezione dei dati – fino a **3 punti**
- Metodo di lavoro – fino a **3 punti**
 - Valutazione delle soluzioni proposte, della linearità, dell'ordine logico e pratico del processo, e dei tempi di trattazione previsti.
- Offerta di altri servizi aggiuntivi a pagamento – fino a **2 punti**
 - Numero, qualità, diversificazione e ragionevolezza del prezzo dei servizi a pagamento proposti in aggiunta a quelli offerti gratuitamente o obbligatori secondo il bando.

- Cura dell'utente:

N.B. La disponibilità gratuita nel VAC di tutti i modelli e formulari cartacei che possono essere necessari per la presentazione della domanda di visto è un requisito obbligatorio per l'offerta tecnica.

- Sistema di gestione delle code nel VAC che non richieda la presenza fisica dell'utente all'interno del VAC stesso (ad esempio, tramite applicazione su smartphone) per presentazione della domanda e ritiro del passaporto: **1,5 punti**
- Presenza nel VAC di un numero adeguato di addetti deputati esclusivamente ad assistenza generica degli utenti (ad esempio per fornire informazioni o aiutare nella compilazione dei formulari): **1,5 punti**

d) Servizi gratuiti aggiuntivi per tutte le domande presentate - fino 18 punti, così ripartiti:

- Riconsegna a domicilio del passaporto e del resto della documentazione tramite corriere espresso, su richiesta dell'Ufficio, per persone con mobilità ridotta o disabilità: **2 punti**
- Verifica dell'autenticità della documentazione presentata dall'utente (solo su richiesta dell'Ufficio in relazione a una specifica domanda e solo per la documentazione indicata dall'Ufficio), da svolgersi entro massimo 30 giorni: **3 punti**
- Equipaggiamento dei VAC proposti (al di fuori di quello localizzato nella città in cui è situato l'Ufficio) con sistema di video intervista degli utenti: fino a **1 punto**
- Traduzione ufficiale di tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda ove richiesta: **2 punti**
- Compilazione guidata e assistita del formulario di domanda al telefono: **2 punti**
- Compilazione guidata e assistita del formulario di domanda nel VAC: **2 punti**
- Tracciatura dello stato della domanda via sms: **2 punti**

- Fotocopie di tutti i documenti necessari presso il VAC, ove richiesto dall'utente: **2 punti**
- Fotografia scattata nel VAC per il formulario di domanda: **2 punti**

e) Personale addetto - fino a 5 punti, così ripartiti:

- Numero di addetti (totale per tutti i VAC proposti):
Almeno n. 10 addetti è un requisito obbligatorio per l'offerta tecnica.
 - Da n. 11 a n. 13 addetti: **2 punti**
 - Da n. 14 a n. 16 addetti: **3 punti**
 - Da n. 17 a n. 20 addetti: **4 punti**
 - Oltre 20 addetti: **4,5 punti**
- Adeguata e congrua ripartizione del numero degli addetti per ciascun VAC proposto: fino a **0,5 punti**

Per "addetti" si intendono i dipendenti adibiti alla ricezione e trattazione delle domande. Il numero degli addetti può variare, in aumento o in diminuzione, nel corso della durata del rapporto contrattuale, in considerazione delle eventuali possibili variazioni nel numero dei visti rilasciati dalla Ambasciata, dandone previa comunicazione all'Ufficio che si riserva di esprimere un parere in merito. Le variazioni nel numero dei visti che giustificano una variazione del numero degli addetti non devono avere carattere stagionale né transitorio.

f) Precedente esperienza in materia di fornitura di servizi ausiliari al rilascio di visti - 4 punti:

- Nel Paese in cui eseguire la prestazione, in almeno uno dei due anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara: **3 punti**
- In qualunque Paese, per uno o più Stati membri dell'area Schengen con cui il concorrente ha collaborato nell'anno precedente alla pubblicazione del bando di gara: **1 punto**

g) Numero di pagine contenute nella busta dell'offerta tecnica superiori a 100 - decurtazione di 5 punti dal punteggio totale

Per convenzione, ogni foglio contiene due pagine; ciascuna pagina deve essere numerata in ordine progressivo.

8.6. In caso di presenza di un solo concorrente l'Ufficio procederà all'aggiudicazione, salvo laddove l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque la facoltà di sospendere o di non effettuare la gara, ovvero, dopo l'effettuazione della stessa, di annullare la procedura o di non procedere alla stipulazione del contratto.

8.7. Qualsiasi eventuale servizio supplementare offerto dal concessionario al pubblico deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'Ufficio al momento della firma del contratto di concessione oppure nel corso dell'esecuzione del contratto. L'eventuale fornitura di servizi aggiuntivi non deve in nessun caso comportare o legittimare agevolazioni nei tempi di gestione del servizio principale da parte del concessionario.

9. ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

9.1. I concorrenti sono tenuti ad evidenziare eventuali informazioni contenute nell'offerta tecnica afferenti segreti tecnici o commerciali, per i quali non consentono l'accesso a terzi, dichiarandone e motivandone le ragioni. La dichiarazione deve essere inclusa nella busta di riferimento. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di consentire comunque l'accesso, in caso di motivazioni assenti o insufficienti.

9.2. I documenti presentati dai concorrenti non saranno restituiti. Restano in ogni caso ferme le ipotesi di diniego e di differimento dell'accesso di cui all'art. 53 del D.lgs. 50/16.

10. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

10.1. Entro 5 giorni dall'emissione del decreto di aggiudicazione, il RUP comunica formalmente al concorrente vincitore di essere aggiudicatario della concessione. L'esito della gara sarà pubblicato anche sul sito internet dell'Ufficio. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dal soggetto aggiudicatario e dagli operatori partecipanti. Per le dichiarazioni rese tramite DGUE, il soggetto aggiudicatario è invitato a presentare tutta la certificazione originale.

10.2. Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a presentare all'Amministrazione aggiudicatrice l'eventuale contratto di subappalto e il DGUE compilato dalla società subappaltatrice. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese nel DGUE da parte della società subappaltatrice.

10.3. Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, entro 120 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, all'iscrizione/costituzione nel registro delle imprese della Repubblica del Senegal, nel rispetto della legislazione locale. Inoltre, entro il termine perentorio, indicato nella lettera di richiesta (in ogni caso prima della stipula del contratto o dell'inizio dell'esecuzione della prestazione contrattuale) l'Aggiudicatario provvede alla costituzione della garanzia definitiva, corrispondente al 10% del valore del contratto indicato dall'Ufficio e al versamento delle spese contrattuali.

10.4. L'Aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto entro 90 giorni dall'invio all'aggiudicatario della relazione con cui il RUP fa stato dell'eventuale esito positivo delle verifiche amministrative di cui al comma precedente.

10.5. Qualora, successivamente all'aggiudicazione, il contratto non venga stipulato per motivazioni riconducibili ad una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave da parte dell'Aggiudicatario, l'ufficio ha diritto al valore della garanzia definitiva.

10.6. Contestualmente alla firma del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a firmare un accordo di confidenzialità che lo vincolerà al segreto rispetto alle informazioni di cui verrà a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale e un allegato che specifichi, nella sua qualità di responsabile del trattamento, i suoi obblighi in materia di protezione dei dati personali degli utenti ai sensi della normativa indicata al punto V7 del bando di gara.

10.7. L'aggiudicatario dovrà rimborsare all'Ufficio, su richiesta di quest'ultimo, gli eventuali costi debitamente documentati sostenuti per la pubblicizzazione della gara e per l'affidamento di consulenze esterne a professionisti locali opportunamente motivate.

10.8. Le presenti istruzioni e modalità formano parte integrante e sostanziale del bando di gara.